

RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2021. RELAZIONE TECNICA

Con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009.

In particolare l'articolo 11-bis del d.lgs. 118/2011 dispone quanto segue:

Art. 11-bis Bilancio consolidato

1. *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
2. *Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
 - a) *la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
 - b) *la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
3. *Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*
4. *Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.*

Il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. 118/2011, prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l'approvazione da parte della giunta comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento:

- 1) elenco degli enti, aziende e società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio.

Il contenuto del primo elenco (e, quindi, anche del secondo che ne è una derivazione) non coincide necessariamente con la totalità delle realtà nelle quali questo Comune detiene delle partecipazioni o partecipa, poiché la finalità della sua predisposizione è solo e direttamente collegata a un obiettivo specifico, cioè la costruzione del bilancio consolidato. Pertanto, alcune realtà che pur ruotano nella sfera di influenza del Comune, saranno considerate solo attraverso l'iscrizione della partecipazione nell'attivo dello stato patrimoniale consolidato, attribuendo uno specifico valore all'investimento effettuato.

Il percorso metodologico seguito per la definizione dell'area di consolidamento è composto da tre fasi:

1. individuazione della totalità delle realtà partecipate, nelle quali il comune possiede direttamente una quota, anche minimale oppure esercita un'influenza dominante;
2. costruzione, secondo i criteri stabiliti dalla normativa, dell'elenco dei soggetti che fanno parte del Gruppo amministrazione pubblica (GAP) di questo Comune, composto dalle realtà che rispettano determinati requisiti e che potenzialmente potrebbero entrare nell'area di consolidamento;
3. definizione, attraverso un ulteriore esame dell'elenco di cui al punto precedente, dell'area di consolidamento, composta dalle realtà che, facendo parte del GAP, non sono irrilevanti e

quindi sono effettivamente consolidare.

Ricordiamo che nel DUP 2021-2023 (approvata con deliberazione consiliare n. 21 del 27 maggio 2021) è incluso l'elenco di tutti gli organismi gestionali esterni a cui partecipa l'ente e quelli inseriti nel "Gruppo amministrazione pubblica di questo Comune", secondo la definizione di cui al punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato.

INDIVIDUAZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' APPARTENENTI AL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) AI FINI DEL CONSOLIDATO 2021

Fase 1: gli organismi, enti e società partecipate di questo Comune

Questo Comune, alla data del 31/12/2021, detiene le seguenti partecipazioni in organismi, enti strumentali e società partecipate:

DENOMINAZIONE	NATUR A	% PARTECIP AZ. DIRETTA	PARTECIPAZ INDIRETTA	
			%	PER IL TRAMITE DI
ACOSEA IMPIANTI S.R.L.	SP	8,26		
LEPIDA SPA ora SCPA	SP	0,0016		
SIPRO S.P.A. - AGENZIA PER LO SVILUPPO FERRARA	SP	0,47		
C.M.V. SERVIZI S.R.L.	SC	97,25		
CLARA SPA	SP	15,73		
C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI S.R.L.	SC	88,14		
ENTE TERRITORIO FIERA E MANIFESTAZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	SC	100		
HERA S.P.A.	SP	0,21143%		
FONDAZIONE TEATRO G. BORGATTI	ES	100%		
ACER Prov. di Ferrara	ES	8,12%		
CONSORZIO STRADE VIA CASONI	ES	20%		
CONSORZIO STRADE VIA BUTTIERI	ES	20%		
DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	ES	0,23%		
DELTA 2000 società consortile a.r.l	SP		0,025%	SIPRO S.P.A.

¹ Indicare se organismo strumentale (OS), ente strumentale (ES), società partecipata (SP), società controllata (SC).

Fase 2: individuazione delle realtà che rispettano i requisiti richiesti dal principio contabile

Al fine di costruire il primo elenco, è stata effettuata un'analisi approfondita di ciascuna delle tre fattispecie previste dal principio contabile all. 4/4 al d.lgs. 118/2011:

1. organismi strumentali;
2. enti strumentali controllati e partecipati;
3. società controllate e partecipate.

a) Organismi strumentali

L'“**organismo strumentale**” rappresenta un'articolazione organizzativa dell'ente privo di personalità giuridica, ma dotato di autonomia contabile (es. istituzioni comunali).

Il Comune di Cento possiede i seguenti organismi strumentali: nessuno

b) Enti strumentali

Gli enti strumentali raggruppano tutti gli enti, di diritto pubblico o privato, diversi dalle società (associazioni, consorzi, fondazioni, enti), senza considerare la natura dei soci (privati o pubblici). Essi si distinguono in enti strumentali controllati e partecipati. Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

b1) Enti strumentali controllati

Gli enti strumentali controllati, secondo la definizione dell'art. 11-ter, comma 1, del d.lgs. 118/2011 e il p.c. all. 4/4 al citato decreto, sono costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) *ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*
- b) *ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*
- c) *esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*
- d) *ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;*
- e) *esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante, I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.*

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione

Ente/ attività	% Comune di Cento	% pubblica	Considerazioni di rilevanza e in merito al Consolidamento
FONDAZIONE TEATRO G. BORGATTI (persegue finalità di sviluppo, qualificazione dell'arte e della cultura mediante la promozione il sostegno e la gestione di	100%	100%	Rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica come Ente Strumentale Controllato in quanto il Comune di Cento è

attività teatrali, culturali, museali, eventi iniziative e progetti nonché di siti e patrimoni e patrimoni turistico/culturali)			l'unico fondatore originario; <u>Si ritiene di consolidarlo in quanto a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo</u>
---	--	--	---

b2) Enti strumentali partecipati

Gli enti strumentali partecipati da un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011, sono costituiti dagli enti pubblici e privati, consorzi e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo individuate sopra.

Gli enti strumentali partecipati da questo Comune sono i seguenti:

Ente/ attività	% Comune di Cento	% pubblica	Considerazioni di rilevanza e in merito al Consolidamento
ACER Prov. di Ferrara (gestione di patrimoni immobiliari, tra cui gli alloggi di edilizia residenziale pubblica)	8,12%	100% (diversi comuni della prov. Ferrara)	<u>Rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica come Ente Strumentale Partecipato</u> Consolidamento proporzionale
CONSORZIO STRADE VIA CASONI L'art.14 della L.12 febbraio 1958, n.126, prevede per le strade vicinali ad uso pubblico la costituzione obbligatoria dei consorzi per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali ad uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica e dettagliata dall'art.2 d.lgt. n.1446/1918. In base alla L.1 settembre 1918, n.1446 il Comune è tenuto a partecipare a queste spese in misura variabile da un quinto alla metà dell'importo secondo l'importanza della strada ed è rappresentato nei consorzi con voto proporzionale nella misura del concorso	20%		<u>Rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica come Ente Strumentale Partecipato</u> <u>Si ritiene di non consolidarlo in base al principio di irrilevanza (incidenza su analoghi elementi del bilancio comunale)</u>
CONSORZIO STRADE VIA BUTTIERI L'art.14 della L.12 febbraio 1958, n.126, prevede per le strade vicinali ad uso pubblico la costituzione obbligatoria dei consorzi per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali ad	20%	-	<u>Rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica come Ente Strumentale Partecipato</u> <u>Si ritiene di non consolidarlo in base al principio di irrilevanza (incidenza su analoghi elementi</u>

uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica e dettagliata dall'art.2 d.lgt. n.1446/1918. In base alla L.1 settembre 1918, n.1446 il Comune è tenuto a partecipare a queste spese in misura variabile da un quinto alla metà dell'importo secondo l'importanza della strada ed è rappresentato nei consorzi con voto proporzionale nella misura del concorso			del bilancio comunale)
DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA istituita ai sensi dell'art. 12 legge regionale 25/03/2016 n. 4, svolge funzioni previste dalla legge regionale 4/2016 ed ogni altra funzione in materia turistica. Ente strumentale ai sensi dell'art. 11 ter D.Lgs. 118/2011	0,23%	100%	Rientra nel gruppo <u>Amministrazione Pubblica come Ente Strumentale Partecipato</u> <u>Si ritiene di non consolidarlo</u> in base al principio di irrilevanza (quota di partecipazione inferiore al 1%)

c) Società

Come nel caso precedente, sono previste due fattispecie: le società controllate e quelle partecipate. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

Dal 2019 sono considerate anche le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

c1) Società controllate

Sono società controllate sono quelle nei cui confronti l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

Di seguito le società controllate dall'ente locale:

Società/ attività	% Comune di Cento	% pubblica	Considerazioni di rilevanza e in merito al Consolidamento
<p>CMV SERVIZI SRL</p> <p>Manutenzione del verde pubblico, disinfezione, derattizzazione, dezanarizzazione, sgombero neve, pubblica illuminazione, cimiteri ed illuminazione votiva, manutenzione strade, pronto intervento, promozione ed organizzazione eventi</p>	97,25%	100%	<p><u>Rientra nel gruppo Amministrazione pubblica in quanto società controllata</u></p> <p>Consolidamento integrale</p>
<p>ENTE TERRITORIO FIERA E MANIFESTAZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE</p> <p>Promozione, realizzazione, organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche locali, mostre, esposizioni, congressi, conferenze, tavole rotonde ed eventi accessori o collaterali, organizzati anche da terzi, in Italia e all'estero, nonché di ogni altra attività ad essi collegata e complementare; Fornitura di servizi inerenti l'organizzazione delle manifestazioni sopra individuate; Organizzazione di spettacoli di intrattenimento, di manifestazioni canore, spettacoli culturali folkloristiche e più in generale di intrattenimento ricreativo aperto al pubblico; Promozione e diffusione di tradizioni, ricorrenze, usanze folkloristiche e culturali tipiche come il Carnevale di Cento.</p>	100%	100%	<p><u>Rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica in quanto società controllata</u></p> <p><u>non è da includere nel perimetro di consolidamento in quanto non affidataria diretta di pubblici servizi e con valori di bilancio inferiori al limite previsto dal principio contabile applicato del bilancio consolidato.</u></p>
<p>CMV ENERGIA E IMPIANTI SRL</p> <p>La società ha per oggetto :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esercizio delle attività di compravendita di gas naturale, di energia elettrica e di ogni altro tipo di gas o prodotto energetico, comprese le prestazioni e servizi connessi alle menzionate attività; - la realizzazione, la gestione anche per conto terzi, e sfruttamento di impianti per la produzione di energia e gas naturale da qualsiasi fonte e di qualsiasi natura; - la realizzazione, la gestione di impianti per il trattamento, il recupero, il riciclaggio, la selezione, lo smaltimento, lo sfruttamento di rifiuti di qualsiasi specie e natura 	88,14%	100%	<p><u>Rientra nel gruppo Amministrazione pubblica in quanto società controllata</u></p> <p>Consolidamento integrale</p>

c2) Società partecipate

Dal 2019 le società partecipate direttamente o indirettamente dall'amministrazione pubblica capogruppo – ai fini del consolidato - sono costituite dalle società aventi le seguenti caratteristiche:

- a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, senza alcun rilievo per la quota di partecipazione;
- le società in cui l'ente capogruppo ha una partecipazione diretta o indiretta del 20%, ridotta al 10% se quotate.

Di seguito si elencano le società partecipate da questo Comune :

Società/ attività	% Comune di Cento	% pubblica	Considerazioni di rilevanza e in merito al Consolidamento
HERA S.p.A. (gestione di servizi idrici, energetici, ambientali, manutenzione del verde, illuminazione pubblica) Società quotata	0,21143%	46,06%	<u>Non rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica</u> in quanto: - non è controllata in termini di voti esercitabili e poteri di nomina, né soggetta ad influenza dominante da contratto - non è totalmente pubblica - è una società emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; - non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali dal Comune di Cento.
CLARA SPA La società ha per oggetto: - raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti; - spazzamento strade con raccolta e smaltimento dei rifiuti; - altri servizi o prestazioni che si vorranno conferire alla società; - l'autotrasporto di rifiuti e cose per conto terzi.	15,73%	100%	<u>Rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica</u> in quanto società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali indipendentemente dalla quota di partecipazione. <u>Consolidamento proporzionale</u>
ACOSEA IMPIANTI SRL Gestione amministrativa e finanziaria delle reti ed impianti strumentali all'esercizio di servizi pubblici locali e specificamente al servizio idrico integrato. La società quindi è esclusivamente una società patrimoniale, dal momento che la gestione del servizio idrico è svolta da Hera Spa, alla quale sono stati assegnati in concessione gli impianti, le reti ed ogni altra dotazione patrimoniale inerenti a detto servizio.	8,26%	100%	<u>Non rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica</u> in quanto: - non è controllata in termini di voti esercitabili, poteri di nomina né soggetta ad influenza dominante da contratto - non gestisce servizi pubblici locali per il Comune di Cento
LEPIDA S.p.A. (realizzazione, gestione e fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle PP.AA.)	0,0016%	100%	<u>Rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica</u> in quanto società <i>in house</i>

			Consolidamento proporzionale
<p>SI.PRO AG. PROV. PER LO SVILUPPO SPA con il compito di studiare, assumere e promuovere iniziative finalizzate a favorire insediamenti produttivi. Le attività di SIPRO sono svolte principalmente in tre ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attrattività • promozione fondi europei, nazionali e regionali • promozione del sistema territoriale. 	0,47%	76,91%	<p><u>Non rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica</u> in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non è controllata in termini di voti esercitabili, poteri di nomina nè soggetta ad influenza dominante da contratto - non è totalmente pubblica - non gestisce servizi pubblici locali per il Comune di Cento
PARTECIPAZIONE INDIRETTA			
<p>DELTA 2000 società consortile a.r.l trattasi di società consortile costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6), su iniziativa degli enti locali nell'area del Delta del Po – Emilia Romagna delle Province di Ferrara e di Ravenna, al fine di operare appunto come GAL (gruppo di azione locale) allo scopo di accedere a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader).</p>	0,025%	96,26%	<p><u>Non rientra nel gruppo Amministrazione Pubblica</u> in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non è controllata in termini di voti esercitabili, poteri di nomina nè soggetta ad influenza dominante da contratto - non è totalmente pubblica - non gestisce servizi pubblici locali per il Comune di Cento

Conclusioni

In conclusione, gli enti e le società incluse nell'elenco **Gruppo Amministrazione Pubblica** di questo Comune sono i seguenti:

Fase 3: la definizione dell'area di consolidamento per l'esercizio 2021

Dopo l'individuazione, secondo il principio contabile, del GAP, l'ultima fase consiste nell'identificare le entità (enti, aziende e società) che costituiscono l'area di consolidamento vera e propria, cioè che sono da consolidare e, quindi, da rappresentare unitariamente nel bilancio consolidato.

Si ricorda che il par. 3.1 del principio contabile ammette due cause di esclusione facoltativa:

- irrilevanza;
- impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento.

Irrilevanza

L'ordinamento ammette la possibilità che il bilancio di un soggetto incluso nel GAP non venga consolidato in quanto "irrelevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo". L'irrilevanza si verifica quando:

- i bilanci da consolidare presentano singolarmente parametri inferiori al 3% dei corrispondenti valori del comune e complessivamente parametri non superiori al 10% di quelli del comune;
- salvo il caso dell'affidamento diretto, la quota di partecipazione è inferiore all'1% del capitale della società partecipata.

In particolare il DM 11/08/2017, modificando il principio contabile all. 4/4 al d.lgs. 118/2011, ha integrato il punto 3.1¹ introducendo la cosiddetta soglia di irrilevanza globale in base alla quale possono essere considerati irrilevanti i bilanci che, presentando singolarmente parametri inferiori al 3% di quelli dell'ente capogruppo, nel loro complesso presentano – per ciascun parametro – percentuali di incidenza inferiori al 10% di quelli dell'ente locale.

Non possono essere comunque considerati irrilevanti i bilanci:

- degli enti e delle società totalmente partecipati dalla capogruppo;
- delle società in house e degli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

È in ogni caso rimessa alla valutazione discrezionale dell'ente la possibilità di consolidare bilanci oggettivamente irrilevanti, qualora l'amministrazione lo ritenga comunque rilevante in considerazione, ad esempio, dei servizi resi, della centralità del soggetto per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'amministrazione, ecc.

Pertanto, l'Ente strumentale DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA risulta irrilevante in quanto la quota di partecipazione è inferiore all'1% del capitale (0,23%)

Gli indicatori del COMUNE DI CENTO per l'esercizio 2020 sono i seguenti:

Voce	Patrimonio netto	Totale attivo	Ricavi caratteristici
VALORI ULTIMO RENDICONTO	166.934.088,19	247.012.785,01	29.985.829,46
SOGLIA DI IRRILEVANZA SINGOLA 3%	5.008.022,65	7.410.383,55	899.574,88
SOGLIA DI IRRILEVANZA GLOBALE 10%	16.693.408,82	24.701.278,50	2.998.582,95

¹ Il punto 3.1 così dispone: (...) Con riferimento all'esercizio 2019 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2019, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento. (...)

Mentre dai bilanci degli enti e società appartenenti al GAP:

Soggetto ¹	Patrimonio netto	Totale attivo	Ricavi caratteristici
FONDAZIONE TEATRO G. BORGATTI	59.932,00 0,04 %	227.894,00 0,09 %	583.282,00 1,95 %
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI FERRARA	1.984.248,16 1,19 %	27.348.478,45 11,07 %	14.074.407,30 46,94 %
CONSORZIO STRADE VIA CASONI	1.984.248,16 1,19 %	27.348.478,45 11,07 %	14.074.407,30 46,94 %
CONSORZIO STRADE VIA BUTTIERI	1.984.248,16 1,19 %	27.348.478,45 11,07 %	14.074.407,30 46,94 %
CLARA S.p.A.	3.041.938,00 1,82 %	42.009.429,00 17,01 %	51.580.886,00 172,02 %
ENTE TERRITORIO FIERA E MANIFESTAZIONI SRL in liquidazione	-435.815,00 -0,26 %	64.781,00 0,03 %	455,00 0,00 %
C.M.V. SERVIZI SRL	4.859.212,00 2,91 %	8.310.948,00 3,36 %	3.737.358,00 12,46 %
CMV ENERGIA E IMPIANTI SRL	151.802,00 0,09 %	1.490.738,00 0,60 %	6.079,00 0,02 %
LEPIDA S.c.p.A.	73.299.833,00 43,91 %	107.018.952,00 43,33 %	60.583.006,00 202,04 %

Dai valori sopra riportati discende che per il Gruppo COMUNE DI CENTO, l'area di consolidamento è:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO2021 (elencati per tipologia)	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	METODO DI CONSOLIDAMENTO
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI		
FONDAZIONE TEATRO G. BORGATTI	100,00 %	INTEGRALE
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI		
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI FERRARA	8,12 %	PROPORZIONALE
SOCIETA' CONTROLLATE		
C.M.V. SERVIZI SRL	97,25 %	INTEGRALE
CMV ENERGIA E IMPIANTI SRL	88,14 %	INTEGRALE
SOCIETA' PARTECIPATE		
CLARA S.p.A.	15,73 %	PROPORZIONALE
LEPIDA S.c.p.A.	0,00171 %*	PROPORZIONALE

*Lepida SCPA è partecipata direttamente per una quota del 0,0016% ed indirettamente tramite ACER Ferrara per una quota di 0,0014%.

Soggetti considerati irrilevanti e quindi esclusi dal perimetro di consolidamento:

ENTI/SOCIETÀ IRRILEVANTI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	MOTIVO
CONSORZIO STRADE VIA CASONI	20,00 %	IRRILEVANTI PER PARAMETRI INFERIORI AL MINIMO
CONSORZIO STRADE VIA BUTTIERI	20,00 %	IRRILEVANTI PER PARAMETRI INFERIORI AL MINIMO
ENTE TERRITORIO FIERA E MANIFESTAZIONI SRL in liquidazione	100,00%	IRRILEVANTI PER PARAMETRI INFERIORI AL MINIMO
DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	0,23 %	IRRILEVANTE PER % PARTECIPAZIONE

Il consolidamento dei bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, opportunamente rettificati, segue il metodo integrale per i bilanci degli enti e società controllate (IPSAS n. 6) ed il metodo proporzionale per le società ed enti partecipati (IPSAS n. 8). Risulta comunque esclusa l'applicazione del metodo del patrimonio netto per gli enti locali, previsto dall'IPSAS n. 7.